



Allo Stato Maggiore Aeronautica - U.C.A.G.
stataereo@postacert.difesa.it
Viale dell'Università, 4 - 00185
ROMA (RM)

OGGETTO: *Compenso Forfettario di Impiego (CFI) presso la D.A.S.A.S. – Pratica di Mare. Inosservanza delle norme contrattuali e delle direttive applicative di Forza Armata.*

E, per conoscenza:

Alla Divisione Aerea di Sperimentazione Aeronautica e Spaziale
aerolog.dasas@postacert.difesa.it
PRATICA DI MARE (RM)

Riferimento:

- a. Direttiva SMA - ORD 32 “Normativa generale per la gestione dei compensi forfettari d’impiego e di guardia” (Ed. 2012);
- b. foglio n. M_D ARM001 0029406 del 19 marzo 2018 “Linee di indirizzo per l’attribuzione del compenso forfettario di impiego e compenso forfettario di guardia, di cui all’articolo. 9 del D.P.R. 163/2002” – (SMA – 1 Reparto).

^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Spett.le Ufficio Generale,

colleghi, nostri iscritti, hanno rappresentato una problematica meritevole, a parere della scrivente Associazione, dell’attenzione di codesto UCAG.

Essa riguarda le modalità di **espletamento di attività svolte presso il Reparto Operazioni della D.A.S.A.S. di Pratica di Mare**, in regime di esercitazioni/operazioni, in relazione a situazioni di impiego non compatibili con l'orario di lavoro, in cui lo stesso viene sospeso e si applica, invece, la disciplina di cui alla Legge 29 marzo 2001, n. 86 - e dei successivi DPR di concertazione - regolanti la materia del **regime di Compenso Forfettario d’Impiego (CFI)**.

In relazione a quanto sopra, occorre preliminarmente rilevare che, come da prescrizione della legge sopracitata, *“il personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica impegnato in esercitazioni od in operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo, oltre il normale orario di lavoro, non è assoggettato, durante i predetti periodi di impiego, alle vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro ed ai connessi istituti, a condizione che le predette attività si protraggano senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore”*.

I DPR di concertazione hanno poi definito che, per tali attività, è dovuto un particolare compenso denominato con l’acronimo CFI, ovvero *“il compenso di cui trattasi è corrisposto al personale impegnato in esercitazioni od in operazioni militari, caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore con l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unità operativa o nell'area di esercitazione”*.



A seguire, la Forza armata ha definito che al personale impiegato nelle attività di “finestra operativa” sia attribuita, per i giorni di effettivo impiego, una indennità sostitutiva del compenso per il lavoro straordinario e del recupero compensativo, da definire attraverso le procedure di concertazione e che, “all’interno di ben definite finestre operative”, l’attività del personale militare venga disciplinata in accordo ai seguenti punti:

- prevedere l’impiego prolungato e continuativo del personale oltre il normale orario di lavoro;
- protrarsi senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore;
- prevedere l’obbligo di rimanere disponibili nell’ambito dell’unità operativa o nell’area di esercitazione;
- salvo il verificarsi di comprovate ed inderogabili esigenze di carattere operativo, prevedere l’impiego del personale per non più di dodici ore giornaliere;
- consentire al personale il recupero delle energie psicofisiche e la fruizione di adeguati turni di riposo;
- non eccedere il limite massimo di centoventi giorni l’anno.

Ciò posto, in controtendenza con il quadro giuridico vigente e con le disposizioni contrattuali e di Forza armata - le quali prevedono in maniera chiara ed ineludibile che il CFI spetta al personale militare “in servizio prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro e per almeno 48 ore consecutive - per il personale militare inserito in ordine di operazione nelle “finestre operative”, si registra, presso il Reparto dell’Ente sopra indicato, la seguente “inusuale” criticità gestionale: esclusione a priori dalle liste delle operazioni/esercitazioni e per l’intera citata “finestra operativa”, del personale che debba fruire della Licenza Ordinaria, anche per uno solo dei giorni di detta attività (ad esempio il lunedì), cosa che, al contrario, parrebbe non avvenire nel caso di fruizione di un Recupero Compensativo della durata di 8 ore (ovvero comunque di una giornata lavorativa).

Ciò appare lesivo, e non in linea, né con il disposto di legge, né con le disposizioni di natura contrattuale, nonché con le linee di indirizzo dettate dalla Forza armata; tanto che esse appaiono un “unicum” anche all’interno dello stesso Comando D.A.S.A.S..

Difatti, sia la direttiva SMA ORD – 032, che le citate linee guida dello SMA (entrambe poste a riferimento), così riportano: “*ad esclusione delle operazioni di tipo reale, nelle quali non è prevista alcune discrezionalità da parte dei Comandanti, per le esercitazioni/attività addestrative, dovrà essere valutata l’opportunità, in termini di vantaggio costo/efficacia, di gestire le medesime attività mediante una “finestra operativa”, ovvero impiegando i normali istituti direttamente connessi con l’orario di servizio (straordinario/recupero compensativo)...omissis...Il compenso è corrisposto in base al numero di giornate calendariali di effettiva partecipazione alle attività, gestite all’interno della “finestra operativa”, prescindendo dall’orario di inizio/termine delle attività”*; così configurando la chiara possibilità di essere, anche solo per alcuni giorni, parte dell’operazione e consentire la fruizione di licenza, quale essenziale ed irrinunciabile diritto al riposo del militare.



Diverse interpretazioni risulterebbero aberranti, da un punto di vista del diritto, specie quando le finestre operative hanno, come nel caso di un ente operativo, archi temporali estesi.

In conclusione, **a parere dello scrivente Sindacato, in linea con la disciplina consolidata e già citata in premessa, l'esclusione aprioristica di personale, in licenza solo per parte del periodo di attività operativa/addestrativa**, che invece potrebbe essere utilmente impiegato in tali attività per almeno 48 ore continuative, **appare comportamento non in linea con il disposto di legge, oltreché ingiusto, vessatorio e da rettificare.**

Per quanto sopra si chiede, a codesto Ufficio Generale, un solerte intervento chiarificatore, in considerazione delle prossime esercitazioni sul citato sedime di Pratica di Mare, teso a risolvere questa sperequazione, a danno del personale militare inserito in “finestre operative”, ed al fine di garantire a tutti “in maniera equa ed imparziale” l’accesso all’istituto del CFI.

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.

Roma, lì 22 novembre 2023

**AMUS - Aeronautica
IL SEGRETARIO GENERALE
Guido BOTTACCHIARI**